



DECISIONE (UE) 2024/244 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2023

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2023/1323 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo») è stato firmato il 9 luglio 2023, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all'articolo 207, paragrafo 3, del trattato, le modifiche dell'accordo che devono essere adottate mediante una procedura semplificata a norma dell'articolo 14.4 o 18.33 o dell'articolo 24.3, lettere h) o i), dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 27.6 dell'accordo, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra l'Unione e la Nuova Zelanda a norma del diritto internazionale pubblico.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo») è approvato a nome dell'Unione ⁽³⁾.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 14.4 e dell'articolo 24.3, lettera h), dell'accordo, le modifiche o le rettifiche per quanto riguarda l'allegato 14 dell'accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 18.33 e dell'articolo 24.3, lettera i), dell'accordo, le modifiche agli allegati 18-A o 18-B dell'accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio conformemente all'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.

⁽¹⁾ Approvazione del 22 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2023/1323 del Consiglio, del 27 giugno 2023, relativa alla firma a nome dell'Unione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 48).

⁽³⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L, 2024/229, 28.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/agree/2024/229/oj>.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 27.2, paragrafo 1, dell'accordo ⁽⁴⁾.

Article 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
X. MÉNDEZ BÉRTOLO

⁽⁴⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.